

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. SALVATORE RIZZO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. LUCA BORTOLAZZI
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT.SSA JESSICA BELLORIO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. CARLO MENEGOI
DOTTORE COMMERCIALISTA

Artigiani e commercianti soci di s.r.l.: esonero contributivo su utili non distribuiti?

*La **Suprema Corte di Cassazione**, recentemente, ha espresso un **orientamento molto discusso** in merito ai **soci-lavoratori di società a responsabilità limitata escludendo** dal pagamento della **contribuzione previdenziale** (artigiani e commercianti) la **quota di utili accantonati a riserva** da parte di società a responsabilità limitata, non in regime di trasparenza.*



Di cosa parliamo

Con le sentenze del 16 settembre 2026, n. 25377, n. 25378, n. 25383 e le sentenze del 17 settembre 2026 dal n. 25465 al n. 25467, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che gli **utili non distribuiti ai soci di una società a responsabilità limitata non trasparente e accantonati a riserva non devono formare la base imponibile contributiva del socio che lavora nella società** giacché contano solo i redditi che il contribuente abbia “effettivamente” dichiarato ai fini IRPEF.

Questa interpretazione deriva da un’analisi letterale dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 il quale prevede che l’ammontare dei contributi annui dovuti è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa **denunciati** ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

Premessa

Gli **artigiani** e i **commercianti** iscritti nelle apposite gestioni dell’INPS devono determinare l’ammontare dei **contributi previdenziali** nella **dichiarazione dei redditi**, indicando, nel quadro “RR” del modello Redditi PF, i dati necessari per la liquidazione dei contributi dovuti a saldo per l’annualità oggetto della dichiarazione.

L’INPS, sulla base delle indicazioni del Ministero del Lavoro, con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021 ha identificato due requisiti necessari che devono sussistere congiuntamente affinché un socio di società a responsabilità limitata sia tenuto a versare i contributi previdenziali:

1. **partecipazione in società a responsabilità limitata;**
2. **svolgimento di un’attività lavorativa abituale e prevalente.**

Le disposizioni contenute nel **comma 1 dell’art. 3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384**, nel rispetto del minimale e del massimale previsti, prevedono che i **contributi devono essere calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF**, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce al netto delle eventuali perdite fiscali dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.

Era consolidato l'orientamento secondo cui i soci delle società a responsabilità limitata iscritti alla gestione artigiani o commercianti **sono obbligati a calcolare i propri contributi sull'utile virtuale**, ossia su quella parte di reddito d'impresa della s.r.l. corrispondente alla **quota di partecipazione agli utili**, sebbene **“non distribuiti”**, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza; al detto reddito deve essere eventualmente aggiunto l'ulteriore reddito d'impresa.



Attenzione

Il recente **orientamento** introdotto dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione **non risulta essere consolidato**. Da parte dell'**INPS non è ancora stato emesso alcun comunicato** per confermare o smentire tale orientamento; pertanto, rimaniamo in attesa di un celere chiarimento da parte dell'ente previdenziale.

Sarà cura dello Studio comunicarvi eventuali novità.



Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.